

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	Un RSPP può redigere la perizia asseverata?	Sì, purché esso sia un professionista iscritto all'ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato.
2	Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al Fatturato/Bilancio?	Si devono prendere in considerazione fatturato e bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di inserimento della domanda on line. Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al Fatturato/ Bilancio.
3	È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l'impresa non è proprietaria dei locali?	Sì, il requisito generale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione o comodato), alla data di pubblicazione dell'Avviso ISI 2018 per i progetti di bonifica da MCA. È pertanto ininfluente il fatto che l'azienda eserciti la propria attività in locali di cui è proprietaria o in locali che abbia in uso a titolo di locazione, comodato o simili. Resta fermo il vincolo del mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati, secondo quanto previsto all'art. 24 punto c) dell'Avviso pubblico, per cui al momento della presentazione della domanda l'impresa dovrà valutare se tale condizione potrà essere rispettata, in considerazione del prevedibile periodo di occupazione dei medesimi locali.
4	Qualora la domanda di finanziamento sia presentata da una impresa, costituita in società per azioni, partecipata in misura superiore al 25% da uno o più enti pubblici, anche territoriali con popolazione superiore a 10 milioni, come si determina il punteggio relativo alla dimensione aziendale - ULA?	Tali imprese, ai sensi del d.m. 18 aprile 2005, in materia di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, sono sempre considerate imprese di grande dimensione. Per tale ragione le medesime non possono vantare un punteggio superiore ai 12 punti, altrimenti riceverebbero un punteggio spettante alle imprese rientranti nella categoria di P.M.I. Quanto sopra premesso, al fine della determinazione del punteggio in argomento, le suddette imprese dovranno tenere conto del numero di occupati dell'impresa stessa senza sommare gli occupati presenti negli Enti pubblici anche territoriali secondo i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none">• L'impresa fino a 250 occupati si dovrà collocare nella fascia 201 - 250 conseguendo il punteggio pari a 12;• L'impresa con un numero di occupati tra 251 - 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 9;

		<ul style="list-style-type: none"> L'impresa con un numero di occupati oltre i 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 7.
5	Il finanziamento richiesto a valere sull'Avviso pubblico ISI 2018 è cumulabile con il c.d. "iper ammortamento"?	<p>L'Avviso pubblico ISI 2018 non preclude la cumulabilità del finanziamento con l'applicazione del "super ammortamento" o "iper ammortamento".</p> <p>E' cura dell'impresa stessa verificare con l'Amministrazione finanziaria l'applicabilità del beneficio fiscale anche rispetto la propria posizione fiscale complessiva.</p>
6	Sono un consulente e, per la precedente edizione dell'Avviso, inserendo per conto delle ditte in delega diverse domande ISI, per una di queste non mi era possibile completare la registrazione della domanda in quanto si generava l'errore "codice ATECO non valido". Successivamente mi è stato spiegato che si trattava di un controllo bloccante a causa di alcune incongruenze nei dati. Questi controlli sono previsti in procedura per l'Avviso ISI 2018 e se si in che termini?	<p>A differenza della scorsa edizione del bando, il controllo agisce già in fase di salvataggio in bozza della domanda ISI 2018.</p> <p>Non si tratta di problemi procedurali, ma di regole che applicano alcuni requisiti del bando, ovvero quelli presenti agli articoli 6 e 7, secondo i quali i finanziamenti ISI 2018 sono destinati alle categorie di imprese secondo i criteri di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inail. Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell'art. 1 di cui al Titolo I del d.p.r. n.1124/1965 il soggetto che deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail può accedere, esclusivamente, agli Assi da 1 a 4, per quest'ultimo deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l'appartenenza allo specifico settore (Codice Ateco 2007: A03.1, C13, C14, C15). Per le domande associate alla posizione assicurativa Inail è esclusa la partecipazione all'Asse 5. Domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inps (gestione Agricoltura). Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.p.r. n.1124/1965, il soggetto che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere: <ul style="list-style-type: none"> se micro e piccola impresa agricola (Ateco 2007 A 01.xx) solo all'ASSE 5, dedicato esclusivamente a queste tipologie di imprese; se impresa agricola di medie o grandi dimensioni, (Ateco 2007 A01.xx) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2007 A02.xx) di qualunque dimensione, agli Assi da 1 a 3. <p>Nel raccomandare la massima attenzione nella indicazione della dimensione aziendale e del codice Ateco si invita a consultare per maggiori approfondimenti il manuale di classificazione dei datori di lavoro predisposto dalla Direzione Centrale Entrate dell'INPS (www.inps.it).</p>
7	A seguito dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi Inail ("tariffe 2019"), ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a quale classificazione si riferisce l'Avviso ISI 2018?	<p>In quanto pubblicato nell'anno 2018, l'avviso ISI 2018 prevede l'attribuzione dei punteggi secondo i tassi di cui alle tariffe INAIL in vigore nel 2018, emanate con d.m. 12 dicembre 2000.</p>

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
8	E' possibile presentare un progetto riferito ad una lavorazione avviata nel 2019?	<p>La procedura informatica per la presentazione della domanda a valere sull'Avviso pubblico ISI 2018 non prevede impedimenti tecnici in merito all'inserimento di un intervento riferito ad un nuovo rischio.</p> <p>Attualmente, il punteggio attribuibile al rischio a cui il progetto si riferisce agisce sulla base del dato storico al 31.12.2018, riferito alla codifica corrispondente al sistema di tariffa 2000: non trovando alcuna corrispondenza attribuisce quindi il punteggio 4.</p> <p>L'ammissibilità del progetto sarà, comunque, verificata in sede di valutazione tecnico/amministrativa della domanda anche tenendo conto di quanto di seguito riportato.</p> <p>L'art. 1 fa riferimento al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro precisando che con tale espressione si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali; con ciò intendendo che il progetto deve comportare la riduzione di un rischio preesistente al momento della presentazione della domanda, tanto che, all'interno del documento di valutazione dei rischi sia stata inserita la valutazione di detto rischio con l'indicazione delle misure di miglioramento.</p> <p>Inoltre, l'Avviso Isi prevede ulteriori restrizioni che riguardano il luogo di lavoro e la proprietà delle macchine.</p> <p>A tal proposito, all'art. 3 è indicato che i progetti finanziabili devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l'eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione.</p> <p>Inoltre, il finanziamento non può essere riferito all'acquisto di beni indispensabili per avviare l'attività dell'impresa.</p> <p>Infine, nel caso di sostituzione di macchine queste devono essere nella piena proprietà dell'impresa alla data del 31 dicembre 2017.</p>